

Repertorio n. 11712

Raccolta n. 8004

ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto

del mese di luglio

In Roma, Viale Bruno Buozzi n. 82

28 luglio 2016

Avanti a me Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Genzano

di Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di

Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti i signori:

1) Emilio MICELI nato a Palermo il 15 febbraio 1957 e

domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, il quale in-

terviene nella sua qualità di Segretario Generale della "FE-

DERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICA TESSILI ENERGIA E MANI-

FATTURIERO - CGIL", in breve "FILCTEM - CGIL", con sede in

Roma, Via Piemonte n. 32, codice fiscale 97337120584, al pre-

sente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti

dal vigente statuto sociale;

2) Angelo Emilio COLOMBINI nato a Marcallo con Casone


(Milano) il 5 gennaio 1958 e domiciliato per la carica in Ro-

ma, ove appresso, il quale interviene nella sua qualità di

Segretario Generale della "FEDERAZIONE ENERGIA MODA CHIMICA e

AFFINI - CISL", in breve "FEMCA CISL", con sede in Roma, Via-

le Somalia n. 1, codice fiscale 97232950580, al presente atto



Registrato a Albano Laziale

il 01/08/2016

N. 5712

Serie 1/T

Euro 200,00

autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente
statuto sociale;

3) Paolo PIRANI nato a Roma il 29 novembre 1951 e domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, il quale interviene nella sua qualità di Segretario Generale della "UNIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILE ENERGIA CHIMICA della UIL", in breve "UILTEC UIL" con sede in Roma, Via di Tor Fiorenza n. 35, codice fiscale 97734930585, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale.

Nel presente atto anche definite le "Organizzazioni Fondatrici" o "Fonti Istitutive".

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei componenti i quali

PREMESSO

a) che con atto a rogito Notaio Giancarlo Castorina di Roma in data 27 novembre 2008 rep.n. 64333, registrato a Roma il 1° dicembre 2008 al n. 45428, "FILCEM - CGIL" ora "FILCTEM - CGIL", "FEMCA - CISL" e "UILCEM - UIL" ora "UILTEC - UIL" hanno costituito una associazione non riconosciuta denominata "FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA SETTORE ENERGIA", di seguito "FASIE" o "Fondo", con sede in Roma, Via del Giorgione n. 63;

b) che in detto atto era previsto che il Fondo, dalla data

della costituzione e sino alla prima assemblea, fosse retto

da un Comitato di Gestione Provvisoria composto di sei membri

nominati in sede di atto costitutivo;

c) che i risultati del Bilancio tecnico del 2014 hanno evi-

denziato che il Fondo non era in grado di sopravvivere con i

livelli dei rimborsi di allora e dei finanziamenti oltre

l'anno 2019;

d) che, pertanto, al fine di evitare l'incremento dei contri-

buti a carico degli iscritti, si è deciso di allargare la

platea degli associabili, consentendo l'iscrizione al Fondo

anche ai lavoratori cui si applicano i contratti del settore

Gas-Acqua e settore Industria Ceramica e Vetro e Lampade;

e) che con il presente atto "FILCTEM - CGIL", FEMCA - CISL e

UILTEC - UIL, preso atto dell'allargamento della platea degli

associabili, intendono integrare l'atto costitutivo del Fondo

avviando una "fase rifondativa" che consenta di superare

l'attuale gestione caratterizzata dalla amministrazione da

parte del Comitato di Gestione Provvisoria. A tal fine si in-

tende procedere alla approvazione del Regolamento Elettorale

nonchè ad approvare un nuovo testo dello Statuto Sociale;


f) che, in particolare, le modifiche statutarie sono finaliz-

zate a garantire la rappresentanza delle tre Organizzazioni

Fondatrici nella Assemblea del Fondo, a consentire la elezio-

ne degli altri organi del Fondo e cioè Consiglio di Ammini-

strazione, Collegio dei Revisori e Collegio Probiviri nonchè



ad assicurare che eventuali ulteriori modifiche statutarie debbano essere necessariamente approvate dalle suddette Organizzazioni Fondatrici. Si intende inoltre inserire nel Regolamento della Associazione una serie di previsioni attualmente contenute nello Statuto Sociale, nonché apportare modifiche ritenute utili per una migliore operatività del FASIE;

g) che, contestualmente all'approvazione del nuovo testo di statuto del Fondo, le tre Organizzazioni Fondatrici nominano l'Assemblea costituita da trenta componenti, indicati dalle Organizzazioni Fondatrici nel numero di dieci ciascuna;


h) che le Organizzazioni Fondatrici intendono prevedere in ogni caso che, fino alla convocazione dell'Assemblea ed alla successiva costituzione degli organi definitivi del Fondo e cioè Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori e Collegio Probiviri, esso sia retto dal Comitato di Gestione Provvisoria.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

La "FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICA TESSILI ENERGIA E MANIFATTURIERO - CGIL", la "FEDERAZIONE ENERGIA MODA CHIMICA e AFFINI - CISL" e la "UNIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILE ENERGIA CHIMICA - UIL" al fine di dettare le norme per la formazione degli organi sociali, convengono di adotta-

re il Regolamento Elettorale del "FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA SETTORE ENERGIA", che, firmato dai componenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura.



Art. 2

La "FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICA TESSILI ENERGIA E MANIFATTURIERO - CGIL", la "FEDERAZIONE ENERGIA MODA CHIMICA e AFFINI - CISL" e la "UNIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILE ENERGIA CHIMICA - UIL" approvano il nuovo testo dello Statuto Sociale del "FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA SETTORE ENERGIA", che, firmato dai componenti e da me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura.

Art. 3

Le Organizzazioni Fondatrici, sulla base delle disposizioni dettate dal Regolamento Elettorale sopra approvato e nel rispetto del nuovo Statuto Sociale, nominano la prima Assemblea del Fondo, composta di trenta membri nominati dalle medesime Organizzazioni Fondatrici nel numero di dieci ciascuna, che durerà in carica fino alla data fissata per la riunione delle Fonti Istitutive per la nomina dell'Assemblea, riunione che dovrà essere indetta entro dodici mesi dalla data odierna.

I componenti dell'Assemblea vengono nominati come segue:

- per "FILCTEM - CGIL":

.. Michelangelo GARRO nato a Siracusa il 25 aprile 1978, codice fiscale GRR MHL 78D25 I754K;

.. Riccardo CAROTI nato a Livorno il 29 agosto 1970, codice fiscale CRT RCR 70M29 E625L;

.. Francesco BALDACCHINO nato a Taranto il 30 marzo 1972, codice fiscale BLD FNC 72C30 L049G;

.. Maurizio GUSELLA nato a Sant'Urbano (Padova) il 5 giugno 1957, codice fiscale GSL MRZ 57H05 I375L;

.. Ciro SEVERINO nato a Napoli il 28 ottobre 1955, codice fiscale SVR CRI 55R28 F839Y;

.. Giovanni USAI nato a Sassari il 24 aprile 1956, codice fiscale SUA GNN 56D24 I452G;

.. Stefano PELLICIARI nato a Modena il 22 giugno 1966, codice fiscale PLL SFN 66H22 F257J;


.. Luigi CRIBELLATI nato a Voghera (Pavia) il 2 marzo 1964, codice fiscale CRB LGU 64C02 M109A;

.. Carmelo MANDALARI nato a Pavia il 17 maggio 1975, codice fiscale MND CML 75E17 G388C;

.. Domenico RUSSO nato a Caivano (Napoli) il 1° dicembre 1963, codice fiscale RSS DNC 63T01 B371G;

- per "FEMCA - CISL":

.. Marco ROSELLI nato a Roma il 26 settembre 1980, codice fiscale RSL MRC 80P26 H501H;



.. Rocco BIANCHI nato a Pontecorvo (Frosinone) il 23 maggio

1968, codice fiscale BNC RCC 68E23 G838A;

.. Simone BRUNELLI nato a Genova il 25 marzo 1975, codice fi-

scale BRN SMN 75C25 D969X;

.. Massimiliano MORELLI nato a Milano il giorno 8 marzo 1968,

codice fiscale MRL MSM 68C08 F205P;

.. Alberto PISTOLESI nato a Corridonia (Macerata) il 19 giu-

gno 1969, codice fiscale PST LRT 69H19 D042T;

.. Arcadi TURCOLIN nato a Pavia il 21 agosto 1965, codice fi-

scale TRC RCD 65M21 G388L;

.. Francesco BALESTRA nato a Francavilla Fontana (Brindisi)

il 19 maggio 1974, codice fiscale BLS FNC 74E19 D761Y;

.. Stefano Carmelo TRIMBOLI nato a Londra (Regno Unito) il 19

gennaio 1970, codice fiscale TRM SFN 70A19 Z114M;

.. Alessandro BIANCHI nato a Firenze il 17 aprile 1954, codi-

ce fiscale BNC LSN 54D17 D612Q;

.. Renato VACCINA nato a Canosa di Puglia (Brindisi) il 14

ottobre 1956, codice fiscale VCC RNT 56R14 B619S;

- per "UILTEC - UIL":

.. Alessandro CASELLATO nato a Novara il 23 aprile 1971, co-

dice fiscale CSL LSN 71D23 F952D;

.. Paolo BOSCOLO nato a Contarina (Rovigo) il giorno 11 marzo

1971, codice fiscale BSC PLA 71C11 C967I;

.. Pietro MUNAFO' nato ad Augusta (Siracusa) il 14 marzo

1980, codice fiscale MNF PTR 80C14 A494V;

.. Pasquale CASTALDO nato a Cardito (Napoli) il 22 agosto 1955

, codice fiscale CST PQL 55M22 B759A;

.. Angelo D'ERRICO nato a Mesagne (Brindisi) il 22 maggio

1971, codice fiscale DRR NGL 71E22 F152Q;

.. Daniele FISSORE nato a Palermo il 4 gennaio 1962, codice

fiscale FSS DNL 62A04 G273Z;

.. Michele TOPPUTI nato a Gravina in Puglia (Bari) il 1° mag-

gio 1970, codice fiscale TPP MHL 70E01 E155Q;

.. Daniela SPINELLI nata a Civita Castellana (Viterbo) il 3

gennaio 1963, codice fiscale SPN DNL 63A43 C765T;

.. Antonio CARLI nato in Belgio il 3 aprile 1964, codice fi-

scale CRL NTN 64D03 Z103B;

.. Fulvio BONVICINI nato in Belgio il 16 gennaio 1964, codice

fiscale BNV FLV 64A16 Z103R.


Successivamente, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal nuovo testo dello Statuto Sociale, verranno nominati gli organi definitivi del Fondo: Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori e Collegio Probiviri.

L'elezione dell'Assemblea Generale dovrà essere indetta entro 12 mesi secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale.

ARTICOLO 4

Sino alla definizione degli organi permanenti dell'Associazione, il FASIE verrà retto dall'Assemblea testè nominata secondo le disposizioni dettate nell'atto costitutivo citato in premessa; l'attuale rappresentante legale del "FONDO DI

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA SETTORE ENERGIA" è il signor Alberto Morselli.



ARTICOLO 5

Resta fermo in ogni sua parte, per quanto non modificato con il presente atto, l'atto costitutivo del Fondo a rogito Notaio Giancarlo Castorina di Roma in data 27 novembre 2008 rep.n. 64333, citato in premessa.

ARTICOLO 6

Le spese del presente atto sono a carico del "FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA SETTORE ENERGIA".

Del presente atto ho dato lettura ai comparenti i quali da me richiesti lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore 17,30.

Scritto da persona di mia fiducia su tre fogli per pagine otto e fin qui della nona a macchina ed in piccola parte a mano.

F.ti: Emilio MICELI

Angelo Emilio COLOMBINI

Paolo PIRANI

Salvatore MARICONDA, Notaio

===

Allegato "A" Rep. n.

11762 / 8004



FASIE

FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA SETTORE ENERGIA & PETROLIO, GAS-ACQUA, INDUSTRIA CERAMICA, VETRO E LAMPADE.

REGOLAMENTO ELETTORALE

Il presente Regolamento è definito ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto del FASIE, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativo costituito in attuazione dell'accordo sindacale del 19 dicembre 2007 stipulati tra ASIEP (confluita il 1-06-2008 in Confindustria Energia) e le OO.SS.LL FILC-TEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL.


ELEZIONE DEI DELEGATI IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN SENO ALL'ASSEMBLEA.

Art. 1 Indizione delle elezioni


Almeno 4 mesi prima della scadenza del mandato dei Componenti l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione indica le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea medesima e stabilisce la data di avvio e di chiusura della consultazione elettorale informandone le Parti Istitutive.

Contestualmente informa, attraverso il sito web, con mail o SMS a chi ha comunicato al Fondo rispettivamente l'indirizzo di posta elettronica o il numero di cellulare, i lavoratori e pensionati iscritti al Fondo.

Le operazioni di voto devono essere concluse almeno 30 giorni



Handwritten signature and notes in the right margin.



Handwritten signature in the bottom left margin.

prima la scadenza dell'Assemblea in carica.

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati, le Organizzazioni Sindacali procedono direttamente ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

Art. 2 Elettorato attivo

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori caponucleo, di cui al punto a) art. 3 dello Statuto, che siano iscritti al FASIE alla data di indizione delle elezioni.

Sono eleggibili tutti i soci di cui sopra.

Art. 3 Liste elettorali

All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per il rinnovo dell'Assemblea concorrono:

a) la lista presentata unitariamente e congiuntamente, dalle

Organizzazioni Sindacali stipulanti l'accordo del 19 dicembre 2007 costitutivo del FASIE;

b) le liste presentate, sottoscritte da almeno il 5% dell'elettorato attivo con una presenza in almeno 5 regioni.

La lista presentata, dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti l'accordo del 19 dicembre 2007, sarà firmata dai rispettivi Segretari Generali.

Le liste elettorali devono essere inviate alla Commissione Elettorale Nazionale almeno 30 giorni prima della data di inizio della consultazione elettorale.

Le liste dovranno riportare, oltre i nominativi dei candida-



di ordine

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ti: generalità, data di nascita, luogo di lavoro.

Ciascuna lista non può contenere un numero di candidati superiori di oltre un terzo al numero dei rappresentanti da eleggere.

(Se i candidati da eleggere sono 30, ciascuna lista non può avere più di 40 nominativi).

I componenti la Commissione Elettorale di cui al successivo punto 4), non sono candidabili.


Dette liste saranno composte dai soli lavoratori attivi, pertanto i pensionati - soci del Fasie - avranno diritto di voto passivo e non saranno inseriti nelle liste elettorali.

Art 4 Commissione Elettorale

All'atto della indizione delle elezioni le Organizzazioni Sindacali stipulanti costituiscono presso il FASIE la Commissione Elettorale Nazionale designando 1 (uno) componente per ciascuna Organizzazione, nel caso di più liste, per ogni lista verrà nominato un componente indicato dai presentatori della lista, la stessa verrà affiancata dall'ufficio di segreteria del Fondo.

La Commissione Elettorale è preposta a:

- prendere atto dei giorni utili per le votazioni fissati dal C.d.A.;
- acquisire le proposte di liste presentate secondo le modalità riportate;
- verificare il rispetto delle modalità e della tempisti-



Dep. ...
Carlo ...

ca stabilite per la presentazione delle candidature;

- garantire il regolare svolgimento delle procedure elettorali, adottando ogni provvedimento necessario per il buon fine delle operazioni di voto;

- inviare a ciascun lavoratore iscritto avente diritto al voto, il certificato elettorale contenente la/le lista/e dei candidati, la eventuale password nonché le istruzioni sulle modalità di votazione secondo il sistema postale e/o elettronico;

- verificare la correttezza dello scrutinio dei voti espressi sia con il sistema postale o eventualmente telematica;

- redigere il verbale di avvenuta elezione con indicazione dei nominativi dei candidati eletti e non eletti in ordine di graduatoria;

- proclamare i risultati e comunicarli agli organi del FASIE e delle Organizzazioni Sindacali;

- valutare eventuali ricorsi pervenuti a seguito della pubblicazione delle liste;

- trasmettere tutta la documentazione prodotta nelle fasi del procedimento elettorale agli organi del Fondo che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.

La Commissione elettorale cessa una volta espletati gli adempimenti di cui al precedente punto.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Art. 5 Modalità di voto

Il voto potrà essere espresso secondo la decisione del Consiglio di Amministrazione:

- con voto per posta;
- con voto in forma elettronica.

L'avente diritto al voto, riceve per posta, al domicilio comunicato al fondo, una busta contenente, la/le scheda/e dei candidati, le istruzioni per l'espressione del voto possibile, busta pre-affrancata ai fini della restituzione per posta della scheda votata all'indirizzo del centro di raccolta indicato nelle istruzioni medesime.

La votazione avviene a mezzo di scheda predisposta e fornita dalla Commissione Elettorale Nazionale.

La scheda comprende tutta/e la/e lista/e regolarmente presentata/e con la specificazione, in testa a ciascuna lista, le organizzazioni Sindacali promotrici.

La Commissione Elettorale Nazionale considererà utile per lo scrutinio tutte le schede pervenute, entro il termine di conclusione della consultazione elettorale deliberato dal C.d.A. del FASIE.

Art. 6 -Voto per posta

L'elettore esprime il proprio voto:

1. nel caso della lista a) dell'art. 3, mediante apposizione del segno "X" nel riquadro relativo all'intestazione della lista prescelta dall'elettore medesimo.



Dep. E. C. ...

Gen. ...

... comita

2 nel caso di presentazione delle liste a) e b) dell'art.

3 mediante apposizione del segno "X" nel riquadro relativo

all'intestazione della lista prescelta dall'elettore medesimo.

Il voto è da considerarsi nullo quando l'elettore abbia appo-

sto il segno "X" nei riquadri relativi all'intestazione di

più liste concorrenti.

La scheda votata sarà inviata a cura dell'interessato tramite

posta all'indirizzo del

FASIE, indicato sulla busta predisposta già preaffrancata.

Art. 7 Validità delle elezioni

Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del pre-

sente Regolamento, sono comunque valide quale che sia il nu-

mero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato

al voto.

Art. 8 Scrutinio delle schede

Terminato il periodo di svolgimento delle operazioni di voto,

la Commissione Elettorale procede allo scrutinio delle schede

pervenute.

Art. 9 Individuazione degli eletti

La Commissione Elettorale, sulla base dello scrutinio di cui

all'articolo precedente, procede, entro dieci giorni dalla

votazione, alla individuazione dei candidati eletti nell'am-

bito di ciascuna lista.

La commissione Elettorale, nel caso 1) dell'art. 6, determi-

nerà i rappresentanti per l'assemblea nei primi 30 candidati



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

presenti nella lista congiunta;

nel caso 2) dell'art. 6 la Commissione determinerà i ~~rispre-~~
sentanti per l'Assemblea in numero di 30 in proporzione ai
voti ricevuti da ciascuna lista rispetto al numero complessi-
vo dei votanti secondo l'ordine indicato nelle predette liste.

Art. 10 Proclamazione dei risultati

Terminate le operazioni di cui al precedente art. 10, la Com-
missione Elettorale proclama i risultati informando gli orga-
ni del FASIE e le Organizzazioni Sindacali interessate.

Esaurite le attività di cui ai punti precedenti, la Commis-
sione Elettorale redige il verbale relativo allo svolgimento
delle operazioni elettorali.


Il verbale predetto dovrà riportare quanto segue:

- il numero degli aventi diritto al voto;
- il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di

(per posta o in forma elettronica);

- numero delle schede scrutinate;
- il numero delle schede valide;
- il numero delle schede nulle;
- il numero delle schede bianche;
- il numero delle schede contestate e con riferimento a
ciascuna, il motivo della contestazione e la decisione assun-
ta;
- l'elenco dei candidati eletti e dei non eletti.

Il verbale così redatto dovrà essere sottoscritto da tutti i



Handwritten signature in cursive script, likely of a member of the Commission.

Handwritten signature in cursive script, likely of a member of the Commission.

Vertical handwritten word, possibly 'Commissione'.

Componenti la Commissione Elettorale ed essere inviato agli
Organi del FASIE.

Art. 11 Controllo generale e conservazione della documenta-
zione

La Commissione elettorale trasmette al Presidente del Consi-
glio di Amministrazione del FASIE, entro i cinque giorni la-
vorativi successivi alla proclamazione dei risultati, tutta
la documentazione relativa al procedimento elettorale.

Il Consiglio di Amministrazione, nei 10 (dieci) giorni suc-
cessivi alla ricezione, esamina il contenuto dei verbali e ne
verifica la coerenza. Qualora ravvisi gravi irregolarità, ne
chiederà conto alla Commissione Elettorale.

Il Consiglio di Amministrazione conserva le schede elettorali
per un periodo di un anno decorrente dalla data di svolgimen-
to delle elezioni.

I verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio so-
no conservati per tutta la durata del mandato dell'Assemblea
eletta.

Art. 12 Sostituzione degli eletti a seguito di cessazione o
decadenza dalla carica

Qualora un eletto in seno all'Assemblea dei Delegati cessi o
decada dalla carica, per qualsiasi motivo prima della scaden-
za naturale del mandato, si procede alla sua sostituzione con
il primo dei non eletti nel caso di lista congiunta, nel caso
di liste disgiunte, subentra il primo dei non eletti della



Boia
Seppolito
Boia

lista del componente dell'Assemblea cessato o decaduto.



Art. 13 Norme finali

Il presente Regolamento può essere modificato dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori costitutive del FASIE.

Eventuali ricorsi devono essere inoltrati al Consiglio di Amministrazione del FASIE entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web dei risultati elettorali, mediante lettera raccomandata A.R. .

Il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare circa l'accoglimento o meno del ricorso entro i successivi 15 giorni senza formalità di rito e con decisione definitiva, non soggetta a riesame.



CALENDARIO OPERAZIONI ELETTORALI

DATA

DA AVVIA PROCEDURA CON FONTI ISTITUTIVE

INSEDIAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE

SPEDIZIONE MATERIALE VOTO POSTALE

AVVIO ELEZIONI

FINE ELEZIONI

SCRUTINIO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

PROCLAMAZIONE RISULTATI

ASSEMBLEA E NOMINA NUOVO CDA



Seconda

[Handwritten signature]

SEZIONE 2

ELEZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL FASIE

Art. 1 Elezione del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi e per gli effetti dello Statuto del FASIE, l'Assemblea dei Delegati elegge i 6 (sei) componenti il Consiglio di Amministrazione Sindacale (due per ogni Organizzazione), su lista presentata da almeno 1/3 dei delegati e votato da almeno 2/3 dei Componenti l'Assemblea.

Art. 2 Elezione del Collegio dei Revisori Contabili

Ai sensi e per gli effetti dello Statuto del FASIE, l'Assemblea dei Delegati elegge i 3 (tre) componenti effettivi ed i 3 (tre) supplenti il Collegio dei Revisori Contabili, su lista presentata da almeno 1/3 dei delegati e votato da almeno 2/3 dei Componenti l'Assemblea.

Art. 3 Elezione del Collegio dei Probiviri

Ai sensi e per gli effetti dello Statuto del FASIE, l'Assemblea dei Delegati elegge i 3 (tre) componenti il Collegio dei Probiviri, su lista presentata da almeno 1/3 dei delegati e votato da almeno 2/3 dei Componenti l'Assemblea.

Art. 4 Sostituzione degli eletti a seguito di cessazione o

decadenza dalla carica

Qualora un eletto in seno al Consiglio di Amministrazione cessi o decada dalla carica, per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, l'Assemblea dei Delegati, con-




secondo

vocata entro 30 giorni dalla scadenza, provvederà alla sua sostituzione.

Norma finale

Per tutto quanto non previsto nella Sezione si rimanda, per quanto compatibili, alle norme del presente Regolamento relative alle procedure per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati.

Francesco
Depl...
...
Segretario Provisorio





STATUTO FASIE

Art. 1 - Costituzione, denominazione, durata e sede

1. In attuazione dell'Accordo Sindacale del 19 Dicembre 2007, stipulato tra ASIEP e le OO.SS.LL.: FEMCA-CISL FILC-TEM-CGIL UILTEC-UIL, è costituito il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativo al Servizio Sanitario Nazionale per i lavoratori dell'industria settore energia, la cui denominazione in forma abbreviata è "FASIE" con i requisiti di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile.

2. Il Fondo ha sede legale in Roma.

Art. 2 - Scopo

1. Il Fondo, fermo restando la centralità e l'opportunità della fruizione delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, ha lo scopo di provvedere, nei limiti delle contribuzioni stabilite dalle fonti istitutive, al rimborso delle spese sanitarie, secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento ed entro i limiti previsti dallo stesso Regolamento, a favore dei lavoratori iscritti, dei pensionati iscritti e dei loro nuclei familiari, se iscritti.

2. Il Fondo non ha fini di lucro e può svolgere solo quelle attività strumentali al perseguimento dello scopo di cui al presente articolo.

3. Laddove se ne ravvisasse l'opportunità, il C.d.A. del



Fondo può proporre all'Assemblea operazioni di fusione o accorpamenti con altre entità che perseguono finalità analoghe nel rispetto delle linee guida indicate dalle Organizzazioni Fondatrici.

4. Nel caso di morte per malattia dei lavoratori in servizio ai quali si applica il Contratto Energia e Petrolio, indipendentemente dalla loro condizione di associati, il Fondo provvederà ad erogare un importo, secondo quanto espressamente previsto dall'Accordo Sindacale 19.12.2007 ed eventuali successive modifiche.

Art. 3 - Associati

L'iscrizione al FASIE è volontaria e si esercita con la compilazione del modulo della scelta dell'opzione.

Le adesioni pervenute entro il 30 aprile ed il 31 ottobre avranno effetto rispettivamente dal 1° luglio e dal 1° gennaio.

Possono iscriversi al Fondo in qualità di assistiti:

a) Tutti i lavoratori a cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale "ENERGIA E PETROLIO", "GAS-ACQUA", "CONFINDUSTRIA CERAMICA" e "VETRO E LAMPADE" (e, su richiesta, i loro familiari) assunti con contratto a tempo indeterminato e determinato con durata non inferiore ad un anno e quelli in forza all'estero in aspettativa;

Per i nuovi assunti l'azienda consegnerà all'atto dell'assunzione il modulo per la scelta dell'opzione: l'azienda curerà il ritiro e l'inoltro al FASIE entro 60 giorni dalla data di

assunzione;

b) Tutti i pensionati ed i loro familiari, sempre ch  gli stessi (lavoratore e familiare) risultino iscritti all'atto del pensionamento;

c) Tutti i dipendenti e loro familiari delle organizzazioni firmatarie il C.C.N.L. di cui all'art. 1 del presente Statuto;

d) Il coniuge superstite ed eventuali familiari iscritti potranno proseguire l'iscrizione al FASIE per gli anni successivi, mantenendo le garanzie previste per i familiari, provvedendo integralmente al pagamento delle quote. I dipendenti ed i pensionati non possono essere iscritti quali familiari di altro dipendente.

Il Regolamento definisce le modalit  operative riguardanti:

- Iscrivibilit  familiare

- Sospensioni

- Uscita dal Fondo

A seguito di appositi accordi collettivi nazionali stipulati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui all'art. 1 del presente Statuto con le Organizzazioni imprenditoriali di altri settori dell'area Energia e Petrolio, previo accordo delle fonti istitutive, potranno iscriversi al Fondo i lavoratori dei relativi settori.

Gli accordi collettivi nazionali in argomento dovranno prevedere le medesime modalit  di adesione e contribuzione previste per gli altri iscritti, sia per quanto concerne gli ob-



blighi delle imprese, sia per quelli a carico dei lavoratori.

Art. 4 - Quote di rimborso

1) Gli iscritti al Fasie contribuiscono con una quota di rimborso ai costi di pertinenza delle fonti istitutive.

2) Il contributo "quote di rimborso costi" è definito (nelle quantità e modalità) dal regolamento.

Art. 5 - Patrimonio del Fondo

1. Il Fondo provvede ai propri scopi ed alle spese di gestione:

a) La contribuzione regolamentata dal C.C.N.L. a carico delle imprese;

b) Ogni altro provento che spetti od affluisca al Fondo a qualsiasi titolo.

Gli avanzi di gestione saranno utilizzati prioritariamente per incrementare il fondo di riserva. Per eventuali diversi utilizzi dovrà essere preventivamente sentita la Consulta.

2. Il patrimonio del Fondo è indivisibile e non potrà essere distratto dal fine per il quale è stato costituito.

In caso di scioglimento del Fondo l'eventuale quota di patrimonio che residuasse dalle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluta ad enti che perseguono finalità analoghe a quelle di cui al precedente art. 2, secondo le norme contenute all'art. 20 del presente Statuto.

Art. 6 - Contributi e Prestazioni

1. I contributi a carico delle aziende al FASIE sono versa-

ti dalle stesse in unica quota a gennaio di ogni anno nella misura stabilita dagli accordi sindacali.

2. I contributi a carico dei lavoratori saranno trattenuti mensilmente dalle aziende, secondo il regime fiscale e contributivo vigente, e versati dalle aziende stesse al Fondo entro il giorno 16 del mese successivo.

3. I pensionati provvederanno direttamente ai versamenti a mezzo bonifico bancario in un'unica rata da corrispondersi entro il 15 di Dicembre precedente all'anno di riferimento.

4. I contributi sono annuali e pertanto per i lavoratori le quote saranno trattenute fino al termine dell'anno finanziario e per i pensionati le quote non sono rimborsabili.

Il Regolamento definisce le modalità operative relative alle:

- Prestazioni ed erogazioni delle prestazioni

Art. 7 - Ricorsi

1. Gli iscritti hanno facoltà di opporre ricorso avverso alle decisioni del Fondo in materia di iscrizione, contributi e prestazioni, a mezzo raccomandata a. r., entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

I ricorsi saranno decisi dal Consiglio di Amministrazione entro i 90 giorni successivi dal ricevimento.

2. Avverso le decisioni del Consiglio di Amministrazione è in facoltà dell'iscritto, promuovere entro trenta giorni successivi al ricevimento della decisione il ricorso al "COLLEGIO dei PROBIVIRI".



3. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza e sono vincolanti.

4. Le decisioni del Collegio sono inappellabili.

Art. 8 - Consulta

La Consulta costituita in forma paritetica complessivamente da n. 12 rappresentanti designati dalle parti stipulanti avrà il compito di:

- Monitorare il quadro esterno di riferimento;
- Formulare suggerimento per miglioramenti e modifiche;
- Esprimere parere preventivo sulle coperture, i rimborsi e le quote di partecipazione.

La Presidenza della Consulta sarà affidata ad un rappresentante espresso dalla parte imprenditoriale. La Consulta si riunirà su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno e su richiesta delle parti istitutive.

Art. 9 - Organi del fondo

1. L'Assemblea
2. Il Consiglio di Amministrazione
3. Il Presidente e due Vice Presidenti
4. Il Collegio dei Revisori Contabili
5. Collegio dei probiviri

L'Assemblea può prevedere la attribuzione di compensi a favore dei componenti degli organi sociali.

Art. 10 - Assemblea dei delegati

L'assemblea dei delegati, di seguito semplicemente "Assem-

blea", è composta da un numero di 30 delegati eletti, secondo

le norme definite-Regolamento elettorale

1. I componenti devono essere eletti dai lavoratori iscritti al Fondo di cui al punto a) art. 3 del presente Statuto;

I delegati durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Nel

caso in cui vengano a mancare uno o più delegati, prima della

loro scadenza naturale, questi verranno sostituiti secondo le

modalità previste dal Regolamento elettorale. Il delegato su-

bentrante rimarrà in carica per il periodo residuo del manda-

to del delegato sostituito.

Art. 11 - L'Assemblea - Competenze

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- Indirizzo generale del Fondo

- Approva il Rendiconto Finanziario predisposto dal Consiglio di Amministrazione

- Nomina il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria delibera su:


- Operazioni di fusione o accorpamenti con altre entità che perseguono finalità analoghe nel rispetto delle linee guida indicate dalle Fonti istitutive

- Modifiche Statutarie secondo quanto previsto dall'art 20 del presente Statuto

- Modifiche Regolamento elettorale secondo quanto previsto dall'art. 20.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima con-





vocazione se sono presenti almeno otto decimi dei delegati e delibera con il voto favorevole di sette decimi dei presenti, in seconda convocazione se sono presenti almeno sette decimi dei delegati e delibera con il voto favorevole di sei decimi dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita se sono presenti almeno otto decimi dei delegati e delibera con il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Ogni delegato ha diritto ad un voto e non potrà essere portatore di più di 2 deleghe di voto.

La delega può essere attribuita esclusivamente a componenti dell'Assemblea.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria dovranno essere convocare a mezzo fax, e-mail, lettera o qualsiasi mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio di Amministrazione, 15 giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata 5 giorni prima della riunione. La convocazione delle Assemblee deve precedere l'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione.

L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Fondo o quando ne facciano richiesta almeno metà dei Consiglieri o almeno due terzi dei Delegati motivandone per iscritto le ragioni della convocazione e gli argomenti da trattare. La convoca-

zione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Fondo ed in sua assenza dal Vice Presidente più anziano.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di 6 componenti nominati dalla Assemblea e rappresentanti pariteticamente le tre Organizzazioni Fondatrici.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito di poteri, ordinari e straordinari, per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- Nomina nel suo ambito il Presidente e due Vice Presidenti del Fondo, in modo che siano rappresentate le tre componenti delle OO.SS.LL.;


- Sceglie la Società di Revisione Amministrativa;

- Stabilisce l'organizzazione e la gestione del Fondo, definendo la struttura, l'organico necessario;

- Definisce la tipologia delle prestazioni e le modalità di erogazione delle stesse informando anche le Organizzazioni Fondatrici;

- Predisponde il Rendiconto Finanziario che propone all'Assemblea per l'approvazione;

- Predisponde e approva il Regolamento applicativo del presente Statuto;



- Decide, in relazione alla situazione economico-finanziaria, le modifiche delle prestazioni e il Regolamento delle stesse, di cui all'art. 5 del presente Statuto;

- Nomina i Consulenti Sanitari;

- Decide, anche sulla base delle proposte dei Consulenti Sanitari, le convenzioni con Strutture sanitarie pubbliche e private e con medici-chirurghi e odontoiatri affidandone al residente la relativa sottoscrizione;

- Attribuisce deleghe al proprio interno, definendo materie e compiti oggetto delle deleghe stesse;

- Stabilisce le modalità di versamento dei contributi e la scelta dell'istituto bancario su cui confluire gli stessi;

- Decide gli interventi solidaristici;

- Delibera sulle eventuali coperture assicurative del Fondo;

- Può nominare il Direttore del Fondo.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato, l'Assemblea dei Delegati provvederà alla loro sostituzione entro 30 giorni. Il Consigliere cooptato dovrà essere espressione della stessa componente del Consigliere cessato e rimarrà in carica per il periodo residuo del mandato del Consigliere sostituito. Alle riunioni riguardanti il budget e il Rendiconto dell'esercizio finanziario partecipa il Collegio dei Revisori Contabili.

4. La convocazione delle riunioni deve prevedere luogo, ora e ordine del giorno e deve essere effettuata a mezzo raccomandata, telegramma, fax, e-mail o altro mezzo telematico idoneo a far pervenire ai componenti del Consiglio ed ai componenti del Collegio dei Revisori Contabili almeno 5 giorni prima della data della riunione. In caso di particolare urgenza le convocazioni possono essere effettuate a mezzo telegramma, fax, e-mail o altro mezzo telematico idoneo, da inviarsi almeno 3 giorni prima della riunione. Le riunioni del Consiglio sono considerate valide se sono presente la metà dei Consiglieri e altresì se sono tenute attraverso sistemi di video conferenza ovvero attraverso sistemi di call conference nelle modalità consentite dalla legge vigente. Il Consiglio delibera con il voto favorevole sei due terzi dei presenti.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente.


6. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive al Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del presente articolo.

Art. 13 - Presidente e Vicepresidenti

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza sta in giudizio e può nominare procuratori.

2. Il Presidente sovrintende alla gestione ordinaria del





Fondo; convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e provvede alla esecuzione delle deliberazioni dello stesso; tiene i rapporti con le Organizzazioni Fondatrici e con gli Organismi esterni; svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione per il buon funzionamento del Fondo.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente da Egli designato o, in mancanza dal Vice Presidente più anziano.

Art. 14- Collegio dei Revisori Contabili

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 3 componenti effettivi e 3 supplenti nominati dall'Assemblea.

2. Il Collegio svolge compiti e funzioni di controlli della gestione, secondo l'art. 2403 e seguenti del Codice Civile e presenta al Consiglio di Amministrazione al termine di ogni esercizio, la sua relazione sul Rendiconto dell'esercizio Finanziario.

3. I componenti partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti il budget e il rendiconto dell'esercizio finanziario.

4. Il Collegio provvede a verificare di sua competenza con periodicità trimestrale, salvo diverse esigenze dello stesso ravvisate.

5. I componenti del Collegio durano in carica tre anni.

6. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, lo stesso viene sostituito dal Revisore da egli designato o, in mancanza, dal Revisore più anziano.

7. I Componenti del Collegio che non assistono, senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

Art. 15- Il Collegio dei probiviri

- Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi nominati dall'Assemblea.

Al loro interno si procederà ad eleggere il Presidente. Il Collegio si riunisce nella sede del Fondo. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza e sono vincolanti.

Deliberare su quanto previsto in materia all'art. 7 - Ricorsi del presente Statuto.

- La decisione del Collegio è inappellabile.

- I componenti del Collegio durano in carica 3 anni.

- In caso di temporaneo impedimento del Presidente lo stesso viene sostituito dal componente da egli designato o in mancanza dal componente più anziano.

- I componenti il Collegio che non assistono senza giustificato motivo a due riunioni del Collegio decadono.

Art. 16 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.



2. Il Rendiconto dell'esercizio Finanziario dell'anno precedente, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione è approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo successivo.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente. Il Rendiconto Finanziario è accompagnato dalla relazione generale, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella della società incaricata del controllo contabile.

3. Il Rendiconto dell'esercizio Finanziario e le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e della Società incaricata del controllo contabile devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

Art. 17 - Direttore del Fondo

Il Direttore del Fondo, se nominato, ha la responsabilità del personale e dell'organizzazione degli uffici e coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni.

Art. 18 - Regolamento del Fondo

1. In applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 12, il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva il Regolamento applicativo del presente Statuto. In esso sono contenute le norme di funzionamento del Fondo e le moda-

lità applicative delle disposizioni dello Statuto, cui gli iscritti devono attenersi.

Art. 19 - Oneri o vincoli sopravvenuti

1. Nel caso in cui, durante la vigenza del Fondo, dovessero intervenire modifiche normative, nazionali e/o regionali, che impongano per gli associati iscritti oneri, spese aggiuntive o vincoli superiori a quelli concordati che compromettano le finalità del Fondo ovvero l'impossibilità finanziaria sopravvenuta, il Consiglio di Amministrazione dovrà interpellare le Fonti istitutive del Fondo e convocare l'Assemblea.

2. Le Fonti istitutive dovranno esprimere il proprio parere entro 90 giorni dalla richiesta del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione recepisce la valutazione delle Fonti istitutive e le conseguenti decisioni ed informa l'Assemblea.

Nel caso in cui le Fonti istitutive ritengano opportuno addì venire allo scioglimento del Fondo, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 12 del presente Statuto e previa adeguata informativa agli iscritti, convocherà l'Assemblea straordinaria per la delibera di scioglimento del Fondo.

Art. 20 - Modifiche allo Statuto e Regolamento elettorale

Le modifiche al presente Statuto e Regolamento Elettorale sono proposte dal Consiglio di Amministrazione e approvate

dall'Assemblea straordinaria, previo parere vincolante delle
Organizzazioni Fondatrici.

Art. 21 - Scioglimento del Fondo

Lo scioglimento del Fondo è deliberato dall'Assemblea straor-
dinaria con le modalità e maggioranze previste per le modifi-
che allo Statuto.

Le attività patrimoniali residue dovranno essere devolute ad
altre associazioni che perseguono finalità analoghe.

Art. 22 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Sta-
tuto si rinvia alle vigenti norme di legge.

F.ti: Emilio MICELI

Angelo Emilio COLOMBINI

Paolo PIRANI

Salvatore MARICONDA, Notaio

===

===

===

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso di
parte.

Roma, 14 settembre 2016

Salvatore Mariconda
Notaio

